

Decreto legislativo del 08/01/2024 n. 1

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12/01/2024

Articolo 9

Art. 9 Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo

Articolo 9 -

Art. 9 Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo

In vigore dal 13/01/2024

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

b) dopo le parole: «relativo al mese successivo» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».

2. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

b) dopo le parole: «trimestre successivo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

4. Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. (1)

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

6. All'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «16 giugno» e le parole: «20 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre»;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.».

(1) Il presente comma è abrogato a decorrere dalla data prevista dall'art. 243 del Testo Unico 24 marzo 2025, n. 33, in conformità a quanto disposto dall'art. 241 del medesimo Testo Unico.

[Torna al sommario](#)